

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 25 ottobre 2002 - Deliberazione n. 4854 - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - **Direttive regionali in materia di Accordo di Programma - Approvazione testo (con allegati).**

omissis

PREMESSO

- CHE l'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è lo strumento con il quale Regioni, Province, Comuni, Amministrazioni Statali ed altri Enti pubblici, o comunque due o più tra i soggetti sopra indicati, procedono al raggiungimento di un consenso unanime circa la definizione e l'attuazione "di opere, di interventi o di programmi di intervento" per i quali sia richiesta "l'azione integrata e coordinata" dei medesimi soggetti",

- CHE l'accordo è promosso, anche su richiesta di uno degli Enti interessati, dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, "in relazione alla competenza primaria e prevalente sull'opera, intervento o programma di intervento" oggetto di valutazione, ed è concluso all'esito di una conferenza di servizi all'uopo convocata;

- CHE l'accordo è quindi approvato, secondo le medesime competenze di cui innanzi, dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, con atto formale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale atto, ove l'accordo sia "adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa" di cui all'art. 81 del DPR 24.7.1977, n. 616, "determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato",

- CHE inoltre, "qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata - dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza".

- CHE la vigilanza sulla corretta ed integrale esecuzione dell'accordo è rimessa, infine ad un organo collegiale, presieduto dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, oltre che dal Commissario di Governo della Regione e dal Prefetto nel caso in cui all'accordo abbiano partecipato anche Amministrazioni o Enti pubblici statali.;

CONSIDERATO:

- CHE occorre sottolineare alcuni aspetti fondamentali del dettato normativo soprarichiamato:

a) anzitutto va messa in risalto la notevole ampiezza dell'ambito oggettivo di applicazione dell'accordo di programma, che trova la propria ratio ispiratrice nella marcata tendenza del legislatore nazionale a favorire, mediante la previsione di specifiche forme di concertazione, la più ampia collaborazione tra amministrazioni dotate di competenze concorrenti in ordine alla stessa iniziativa; in tale contesto, peraltro, l'accordo di programma costituisce la "specie di un istituto in via generale introdotto nell'ordinamento dalla L. n. 241 del 7.8.1990, rappresentato dall'accordo sostitutivo del procedimento amministrativo (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Stato, sent. n.30 del 10.4.2000).

Per cui qualunque provvedimento amministrativo è in via generale sostituibile da un accordo tra amministrazioni e privati o tra più amministrazioni titolari di diverse funzioni.

In particolare, e su tali premesse, per espressa previsione normativa l'accordo di programma investe la definizione e l'attuazione non soltanto di singole "opere", ma anche di "interventi o programmi di intervento".

Ne discende che l'accordo può senz'altro essere promosso per la definizione e l'attuazione di iniziative ad ampio raggio, quali, ad esempio, programmi di industrializzazione, piani integrati di intervento, piani di insediamenti produttivi, piani di riassetto territoriale, progetti a sostegno dell'occupazione, ecc.

b) In secondo luogo va precisato che il ricorso all'accordo di programma presuppone l'esistenza di un pubblico interesse alla realizzazione di un'opera, di un intervento o di un programma di intervento; tuttavia il perseguimento di detto interesse che è al tempo stesso unitario, in quanto rivolto all'attuazione della medesima iniziativa, e frazionato, nel senso cioè che ciascuna delle amministrazioni interessate manifesta in sede di accordo il proprio consenso con esclusivo riferimento alla propria specifica

competenza avviene in un'ottica di necessaria contestualità, con l'evidente vantaggio che ne deriva sul piano della celerità, dello snellimento dell'azione amministrativa e della riduzione dei tempi del procedimento.

c) Quanto poi agli effetti urbanistici dell'accordo di programma, preme sottolineare che la dizione utilizzata dal legislatore (variazione degli strumenti urbanistici) consente di affermare con sicurezza che tali effetti non sono limitati ai soli strumenti urbanistici comunali, ma possono estendersi agli atti di pianificazione aventi portata sovra comunale, non contenendo la norma alcuna limitazione che fondi una diversa conclusione.

CHE diversamente argomentando (laddove cioè si ritenesse preclusa la possibilità di concludere un accordo di programma che interessi, ad esempio, un'area ricompresa in un piano territoriale di coordinamento o in un piano territoriale paesistico), si giungerebbe a svilire in maniera ingiustificata il valore della normativa in commento, che nel prevedere espressamente la partecipazione di tutte le amministrazioni preposte alla più completa attuazione di una determinata iniziativa non pone alcun limite, in senso soggettivo ed oggettivo, all'esperibilità dell'accordo.

- CHE tale dato trova espressa conferma nella più recente giurisprudenza, secondo cui "la previsione dell'art. 27, comma 5, della legge 142/90" (corrispondente al vigente art. 34 del D.Lgs 267/2000) introduce una disciplina specifica in caso di variazioni degli strumenti urbanistici di competenza comunale, senza limitare a tale ambito l'utilizzo dello strumento dell'accordo", laddove "il riferimento, contenuto nel primo comma della norma e relativo alla competenza a promuovere la conclusione dell'accordo conferma la possibilità di utilizzare detto strumento anche in

caso di opere ed interventi di ambito generale o provinciale"; con la conseguenza che "non esula dall'ambito oggettivo di un accordo di programma la realizzazione di opere ed interventi che comportano la modifica", ad esempio, "di un piano territoriale paesistico (cfr. Cons. St., sez. VI sent. n.25 del 5.1.2001).

- CHE deve quindi ammettersi l'eventualità che l'accordo di programma possa prevedere la variazione sia di strumenti urbanistici, generali o esecutivi sia degli atti di pianificazione del territorio sovra comunale.

RITENUTO opportuna l'emanazione di direttive regionali in materia di accordo di programma;

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritto, DI APPROVARE l'allegato testo recante "DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI ACCORDO DI PROGRAMMA".

- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; detta pubblicazione avrà valore di notifica agli Enti interessati.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino